

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 483)  
*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVLANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

---

#### Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provvedimento porta una riforma parziale della imposta di registro e ne semplifica l'applicazione, riducendo dal 5 al 4 per cento l'aliquota prevista per i trasferimenti di beni immobili e di altri diritti immobiliari contemplati dall'articolo 1 della Tariffa all. A alla legge del registro e per i conferimenti in società di beni immobili ed altri diritti immobiliari indicati nell'articolo 81 lett. c) della stessa tariffa A.

Esso rientra nella linea perseguita dal compianto Ministro Vanoni, diretta, come è noto, ad attenuare l'onere tributario che grava attualmente sul commercio dei beni immobili, e ciò allo scopo di facilitarne i passaggi.

Il progetto elimina l'aliquota del 2 per cento introdotta con l'articolo 32 della legge 6 agosto 1954, n. 603 per i trasferimenti immobiliari il cui valore non supera il milione di lire, in quanto tale norma, emanata per

agevolare i trasferimenti di modesta entità, ha invece provocato la possibilità di facile evasione attraverso l'artificioso frazionamento degli acquisti di immobili di rilevante valore in tante quote ideali, allo scopo di usufruire più volte della minore aliquota sul primo milione di imponibile. Esistono del resto numerose disposizioni che consentono agevolazioni totali o parziali per la costruzione e la ricostruzione ed il trasferimento delle nuove case di abitazione (legge 2 luglio 1949, n. 408 e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221), per i trasferimenti di fondi rustici posti in essere per la formazione della piccola proprietà contadina (decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni), per i trasferimenti di territori montani (legge 25 luglio 1952, numero 991) e per gli atti di permuta aventi scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria (articolo 20 della Tab. alleg. C alla legge del registro).

La riforma che ora si propone oltre a rendere più semplice e spedita la liquidazione del tributo, attua una riduzione del carico fiscale e consente agli operatori economici la possibilità di determinare preventivamente l'ammontare preciso dell'onere tributario.

A ciò provvede l'articolo 1 dell'unito disegno di legge il quale stabilisce per i trasferimenti di immobili e di altri diritti immobiliari l'imposta di registro nella misura proporzionale unica del 4 per cento ferma restando la riduzione di un quarto per i trasferimenti posti in essere entro tre anni da altri trasferimenti a titolo oneroso e la speciale aliquota dell'1 per cento per i trasferimenti di immobili situati all'estero.

Con l'articolo 2 si è ritenuto opportuno chiarire la portata dell'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 la cui applicazione, come è noto, ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali contrarie ai criteri interpretativi seguiti dall'Amministrazione Finanziaria.

La nuova disposizione che fissa nella misura del 2,50 per cento l'aliquota d'imposta di registro applicabile ai trasferimenti di case di nuova costruzione che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abi-

tabilità o dall'effettiva abitazione, spiegherà efficacia per le contrattazioni che saranno poste in essere dopo la sua entrata in vigore, mentre per quelle precedenti, già entrate nell'orbita tributaria, l'Amministrazione Finanziaria si atterrà ai giudicati definitivi dell'Autorità giudiziaria.

Con l'ultimo comma del citato articolo viene inoltre disposta l'abrogazione dell'articolo 43 della tabella allegato *B* alla legge del registro approvata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, per evidenti motivi di perequazione in relazione alla nuova aliquota prevista dallo schema in parola.

L'articolo 3, infine, estende alle divisioni ed ai trasferimenti a titolo oneroso e gratuito per atto tra vivi di fondi rustici il sistema di valutazione automatica previsto dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 per il trapasso dei beni in questione per causa di morte.

Anche questa norma che, in armonia a quanto si propone l'articolo 1 del disegno di legge in esame, concorre ad alleviare l'onere tributario attraverso una migliore e più idonea valutazione dei beni trasferiti, si inquadra nelle esigenze di attuazione del programma Vanoni.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 32 della legge 6 agosto 1954, numero 603 è modificato come segue:

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per ogni cento lire;

b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla let-

tera a) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.

## Art. 2.

Per i trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 2,50 per cento.

L'articolo 43 della tabella allegato B al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 è abrogato.

## Art. 3.

Le disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, riguardanti la determinazione del valore dei fondi rustici trasferiti per causa di morte, si applicano anche alle divisioni ed ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di detti beni.